20-MAG-2023
da pag. 25 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Il dl bollette tocca gli atti definiti in acquiescenza con pagamento rateale tra il 2/1 e il 15/2

06901 06901

La tregua fiscale riapre le porte

Ripescati avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione

DI GIULIANO MANDOLESI

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza con pagamento rateale tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio scorso, ripescati nella tregua fiscale su richiesta del contribuente. Questa è una novità introdotta con l'articolo 17 c.3 del decreto bollette (il dl 34/2023), approvato lo scorso 18 maggio alla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

La disposizione consente ai contribuenti, attraverso la presentazione di una specifica istanza all'agenzia delle entrate, di fruire per i citati atti della scontistica prevista all'articolo 1 commi 181 e 181 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), ovvero la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo di quelle irrogate, attraverso un ricalcolo del piano rate originariamente rilasciato dall'amministrazione finanziaria.

L'istanza, come chiaramente indicato al comma 3 dell'articolo in commento, va presentata all'agenzia delle entrate entro la prima scadenza successiva del piano di dilazione.

Essendo i piani di rateizzazione strutturati con scadenze trimestrali e pagamento da effettuarsi l'ultimo giorno di ciascun trimestre, le domande per i ricalcoli, salvo diverse indicazioni, dovrebbero quindi essere presentate entro il prossimo 30 giugno.

Come evidenziato all'ultimo periodo del terzo comma, il piano originario non varia come struttura e non sono rimborsabili o rideterminabili le (maggiori) sanzioni già versate.

Va ricordato che la disposizione in commento è complementare a quelle disciplinata al comma 1 dello stesso articolo che ha introdotto il meccanismo di ripescaggio per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023 a patto che ne venisse corrisposto il pagamento entro lo scorso 2 maggio.

Il "ripescaggio" si è resto necessario poiché molti contribuenti con atti tra le mani i cui termini per presentare riscorso spiravano ad inizio 2023, non avendo le direttive necessarie per fruire degli istituti dell'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (norme introdotte con la legge di bilancio 2023), come invece richiedeva l'articolo 1 comma 184 del legge 197/2022, che demandava a uno o più provvedimenti del dsirettore dell'Agenzia delle entrate l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della definizione in commento, si sono visti scadere il termine di pagamento con la doppia penalizzazione di non aver potuto fruire degli sconti né della tregua fiscale né della riduzione "ordinaria" delle sanzioni in caso di versamento in acquiescenza.

I primi chiarimenti dell'agenzia delle entrate circa le modalità applicative della definizione in commento sono arrivati infatti il 27 gennaio 2023 con la circolare 2/E e poi il 30 gennaio 2023 con il provvedimento n. 27663/2023.

Vi era però un chiaro intervallo temporale "da tutelare" ovvero quello tra il 2 gennaio fino almeno al 27 gennaio 2023, periodo in cui i contribuenti erano effettivamente senza indicazioni benché con avvisi in scadenza.

Ora con il doppio intervento il quadro delle tutele si completa attraverso l'effetto ripescaggio sia per coloro che non avevano ancora effettuato il pagamento degli atti, sia per i soggetti che invece avevano iniziato i versamenti attraverso in piano rate. Restano esclusi totalmente dalla disposizione i soggetti che invece hanno definito in acquiescenza gli avvisi attraverso il pagamento integrale (in unica soluzione) non essendo prevista per questa casistica alcuna forma di rimborso.

© Riproduzione riservata

Superficie 44 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674